



Delibera della Giunta Regionale n. 401 del 28/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 4 - Rendicontazione finanz. e economico-patrim.le
Indeb.diretto.Reportis.finaz.

Oggetto dell'Atto:

ARTICOLO 1, COMMA 44, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2019, N. 27.
DELIBERAZIONE N. 96/2020/PAR DEL 13/07/2020 DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA. INDIRIZZI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'articolo 1, comma 44, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 stabilisce che *“La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2002), anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione”*;
- b. la Circolare n. 1298/2019 della Cassa Depositi e Prestiti SpA (di seguito CDP) *“Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448.”* destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, richiamando l'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, ha previsto la possibilità di concedere prestiti destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari e contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n.448/2001, di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati in corso di ammortamento ed integralmente erogati;
- c. la citata circolare, tra le condizioni necessarie per la stipula di tali nuovi prestiti, ha stabilito che i Mutui Originari, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti, devono essere stati destinati:
 - c.1 al finanziamento degli investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cui realizzazione sia consentita mediante il ricorso all'indebitamento, dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito *“Investimenti”*), ovvero
 - c.2 alla conversione ai sensi dell'Art. 41 di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti, ovvero
 - c.3 al riacquisto di titoli obbligazionari destinati al finanziamento di Investimenti o alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui finalizzati al finanziamento di Investimenti, e contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 45, comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. (di seguito *“Mutui MEF”*);
- a. a seguito di tale previsione, Regione Campania ha provveduto, in data 26/03/2020, a rinegoziare con Cassa Depositi e Prestiti il prestito stipulato in data 11/12/2015 con il MEF ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, procedendo alla estinzione anticipata parziale per un importo pari ad **Euro 599.761.050,47**, pari alla parte residua del mutuo riferibile a spese di investimento, contraendo il nuovo Mutuo Posizione n. 4560727 – (codice contratto 01/79.00/003.00);

PREMESSO, altresì, che:

- a. Regione Campania ha in essere i seguenti indebitamenti, diretti e indiretti, non riferibili originariamente a finanziamento di Spese di Investimento:
 - a.1 il prestito MEF stipulato il 2008 ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48 della legge n. 244/2007, per il ripiano dei debiti sanitari;
 - a.2 la cartolarizzazione dei debiti sanitari, stipula da Soresa S.p.a., originariamente non ricompresa tra le operazioni di indebitamento ai sensi dell'art. 1, comma 739 della legge 296 del 2006, che escludeva dalla definizione di *“indebitamento finanziario”* le operazioni di cessione e di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti vantati dai fornitori di beni e servizi alle Asl, purché definite prima del 31 marzo 2007;

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, per il riacquisto dei prestiti obbligazionari, i quali, originariamente, furono destinati, oltre anche alla estinzione anticipata di alcuni mutui stipulati negli anni '90 per la copertura delle perdite pregresse del Sistema Sanitario;

- b. conseguentemente, il Presidente della Regione Campania ha chiesto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, un parere sui limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme;
- c. in particolare la Regione, posto che le norme richiamate pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati, ha chiesto alla Sezione di precisare se e quando l'operazione di rinegoziazione/revisione costituisca "indebitamento" e quando realizzi spesa diversa da "investimento", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell'art. 119, comma 6 Cost., e, allo stesso tempo di chiarire se e quando la "rinegoziazione/ristrutturazione" sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria;
- d. la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con propria deliberazione n. 96/2020/PAR del 13/07/2020 ha evidenziato che:
 - *la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitorie, è un obbligo per gli istituti finanziari, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;*
 - *le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;*
 - *in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l'eventuale originario contrasto dell'operazione di indebitamento con l'art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l'impulso e l'egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa. In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l'indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità";*

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di mercato che consentono la riduzione del costo delle passività finanziarie iscritte in bilancio:

- a. dare mandato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a porre in essere ogni attività utile alla verifica delle condizioni per addivenire alla rinegoziazione/revisione dei contratti in essere di indebitamento contratti in forma diretta e/o indiretta, con particolare riferimento a:
 - a.1 il prestito MEF stipulato il 2008 ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48 della legge n. 244/2007, per il ripiano dei debiti sanitari;
 - a.2 la cartolarizzazione dei debiti sanitari, stipula da Soresa S.p.a;
 - a.3 I prestiti MEF stipulati il 2015 (per la parte residuale rispetto a quella già rinegoziata con Cassa Depositi e Prestiti in data 26/03/2020) e 2016 ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66;
- b. a tal fine, stabilire che le operazioni di rinegoziazione/revisione dei contratti sopra elencati dovranno avvenire necessariamente secondo i seguenti indirizzi:
 - b.1 rispetto delle previsioni dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e cioè devono comportare la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del Bilancio Regionale;
 - b.2 non devono generare nei bilanci degli esercizi successivi alla scadenza originaria qualsiasi onere finanziario aggiuntivo mediante l'allungamento del piano di ammortamento del mutuo;
 - b.3 la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di un importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Campania di

non
deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di
rinegoziazione;

- b.4 nel caso in cui non ci fosse alcuna estinzione del precedente indebitamento mediante indebitamento finanziario ma acquisto delle esposizioni debitorie summenzionate da parte di un soggetto finanziario, la contestuale rinegoziazione dei relativi termini dell'indebitamento in essere nel rispetto dei principi prima richiamati; in tal caso, la Regione non dovrebbe recuperare alcuna provvista finanziaria per estinguere l'indebitamento ma negoziare nel miglior interesse delle finanze pubbliche e nel rispetto dei principi contabili i termini e le condizioni migliorative con il creditore (o con il nuovo creditore nel caso di avvenuta cessione del credito);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. di dare mandato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a porre in essere ogni attività utile alla verifica delle condizioni per addivenire alla rinegoziazione/revisione dei contratti in essere di indebitamento contratti in forma diretta e/o indiretta, con particolare riferimento a:
 - 1.1 il prestito MEF stipulato il 2008 ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48 della legge n. 244/2007, per il ripiano dei debiti sanitari;
 - 1.2 la cartolarizzazione dei debiti sanitari, stipula da Soresa S.p.a;
 - 1.3 I prestiti MEF stipulati il 2015 (per la parte residuale rispetto a quella già rinegoziata con Cassa Depositi e Prestiti in data 26/03/2020) e 2016 ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66;
2. di stabilire, a tal fine, che le operazioni di rinegoziazione/revisione dei contratti sopra elencati dovranno avvenire necessariamente secondo i seguenti indirizzi:
 - 2.1 rispetto delle previsioni dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e cioè devono comportare la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del Bilancio Regionale;
 - 2.2 non devono generare nei bilanci degli esercizi successivi alla scadenza originaria qualsiasi onere finanziario aggiuntivo mediante l'allungamento del piano di ammortamento del mutuo;
 - 2.3 la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di un importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Campania di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dell'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata; in altre parole, il debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione;
 - 2.4 nel caso in cui non ci fosse alcuna estinzione del precedente indebitamento mediante indebitamento finanziario ma acquisto delle esposizioni debitorie summenzionate da parte di un soggetto finanziario, la contestuale rinegoziazione dei relativi termini dell'indebitamento in essere nel rispetto dei principi prima richiamati; in tal caso, la Regione non dovrebbe recuperare alcuna provvista finanziaria per estinguere l'indebitamento ma negoziare nel miglior interesse delle finanze pubbliche e nel rispetto dei principi contabili i termini e le condizioni migliorative con il creditore (o con il nuovo creditore nel caso di avvenuta cessione del credito);
3. di inviare per competenza il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
4. di pubblicare il seguente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.